

Gentili genitori,

l'inizio di questo anno scolastico è stato caratterizzato da elementi di criticità che investono diversi aspetti del funzionamento delle scuole, a causa di assenza di norme che regolano alcuni momenti di particolare delicatezza circa la sorveglianza sugli alunni.

Sicuramente gran parte di voi ha provveduto a consegnare alla scuola secondaria i vari modelli di autorizzazione, tra i quali anche quello per l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico. Su questa tematica, ovvero quello appunto della possibilità o meno di far uscire da scuola, al termine delle lezioni in maniera autonoma gli studenti di età inferiore ai 14 anni (e quindi anche gli studenti che frequentano le scuole secondarie di primo grado) si è scatenata una grossa polemica, anche a seguito di provvedimenti di alcuni Dirigenti che hanno vietato in maniera assoluta tale possibilità.

La tematica, a dire il vero già datata e ampiamente affrontata dai singoli istituti scolastici che hanno deliberato per il buon funzionamento della gestione del quotidiano, nel corso degli anni, la regolamentazione dell'uscita degli studenti, è in questi giorni tornata alla ribalta a causa dell'ordinanza n.21593 della Corte di Cassazione del 19/09/2017.

Tale ordinanza ha provocato la necessità di rivisitare la tematica non tanto per la condanna inflitta dalla Cassazione alla scuola in giudizio, che è riferibile esclusivamente alla non ottemperanza degli obblighi di sorveglianza previsti dal regolamento interno, quanto per la validità attuale dell'art. art.591 del Codice Penale che recita quanto segue:

“Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni... OMISSIS... La pena è della reclusione da 1 a 6 anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da 3 a 8 anni se ne deriva la morte”.

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario ricordare come il personale docente (in particolare chi è in servizio all'ultima ora di lezione) e i collaboratori scolastici SIANO DIRETTI RESPONSABILI della sorveglianza degli studenti in uscita dalla scuola, rischiando pertanto le sanzioni penali previste dall'Art.591 C.P. sopra riportato.

Alla luce di quanto sopra esposto, le scuole affronteranno la problematica all'interno dei propri organi collegiali apportando eventuali modifiche alle procedure già in atto. Contestualmente si procederà ad una azione di riflessione comune con gli Enti Locali di tutta la provincia e le famiglie, in attesa di auspicabili interventi legislativi.

I Dirigenti scolastici, supportati dalle delibere dei suddetti Organi Collegiali e dalla collaborazione con gli Enti Locali e le famiglie, adotteranno nel più breve tempo possibile le scelte in libera autonomia, ma nel rispetto delle normative vigenti in materia.

La presente per informare e sensibilizzare le famiglie sulla tematica scottante e per richiedere ufficialmente alle Amministrazioni Comunali del territorio un tavolo di confronto per la risoluzione del problema.

Pontedera, 16 ottobre 2017

Per la rete di Ambito 19

La commissione delegata

Maura Biasci, Gianluca La Forgia, Sandra Fornai,
Giampaolo Lazzeri